



Circolare illustrativa riguardante le ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

MISURE IN MATERIA FISCALE

1. ART. 55. CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE ANTICIPATE CON RIFERIMENTO A CREDITI PECUNIARI VANTATI NEI CONFRONTI DI DEBITORI INADEMPIENTI.....	3
2. ART. 60. PROROGA STRUTTURALE DI 4 GIORNI DEI TERMINI PER I VERSAMENTI.....	4
3. ART. 61. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.....	4
4. ART. 62. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI.....	6
5. ART. 63. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI.....	8
6. ART. 64. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO.....	8
7. ART. 65. CREDITO D'IMPOSTA SUL CANONE DI LOCAZIONE PER BOTTEGHE E NEGOZI.....	9
8. ART. 66. DETRAZIONI PER ENTI NON COMMERCIALI E DEDUZIONI IN DEROGA AL "PRINCIPIO D'INERENZA" PER LE EROGAZIONI LIBERALI.....	9
9. ART. 67. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI	9
10. ART. 68. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.....	10
11. ART. 69. PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI.....	11
12. ART. 71. MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI.....	11
13. ART. 98. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA.....	12
14. ART. 106. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ.....	12

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

15. TABELLA ALLEGATA.....	14-21
---------------------------	-------

MISURE IN MATERIA DI CREDITO

16. ART. 49. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA DELLE PMI.....	22
17. ART. 50. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FIR.....	23
18. ART. 50 MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB.....	23

19. ART. 52 ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (DIRETTIVA “SOLVIBILITÀ II”).....	24
20. ART. 53. MISURE A SOSTEGNO DEL “CREDITO ALL’ESPORTAZIONE”	24
21. ART. 54. ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA” (C.D. “FONDO GASPARRINI”).....	25
22. ART. 56. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE.....	25
23. ART. 57 SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA.....	26
24. ART. 58 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81.....	27
25. ART. 59 DISPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L’ACQUISTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DI BENI INERENTI LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19.....	27

MISURE DI CARATTERE SETTORIALE

26. ART. 6. REQUISIZIONI IN USO O IN PROPRIETÀ DI IMMOBILI ALBERGHIERI.....	28
27. ART. 88. RIMBORSO DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA.....	28
28. ART. 93. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.....	30
29. ART. 113. RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI.....	31

SSSSSSS

MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 55

Credito d'imposta per "imposte anticipate" con riferimento a crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati, sia di natura commerciale sia di finanziamento, che le società hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce di fatto la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

E' data quindi possibilità, esclusivamente alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari entro il 31 dicembre 2020 vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività, anche se non iscritte in bilancio, per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: "Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR". Il credito d'imposta è calcolato per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e fino ad un valore nominale massimo considerato di crediti ceduti pari a € 2 Miliardi. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applica il limite previsto secondo il quale, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile esclusivamente per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e, da quel momento, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;

- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. n. 201/11 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati in compensazione o, in alternativa, possono essere chiesti a rimborso;
- i crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La possibilità di optare per il suddetto credito d'imposta è esclusa per le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza nonché per le società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 60

Proroga strutturale di 4 giorni dei termini per i versamenti

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 per tutte le imprese senza alcuna distinzione di categoria merceologica o servizio prestato e volume d'affari. Di fatto è disposta una “mini-proroga” generalizzata dal 16 al 20 marzo: infatti, a causa delle notizie di stampa degli ultimi giorni e del comunicato emesso dall’Agenzia delle entrate, potrebbero essere state indotte a non preparare i versamenti da effettuare il giorno 16 (e, conseguentemente, non presentare i modelli F24 alle banche per il pagamento) con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi: la riapertura dei termini sino al 20 evita sia le sanzioni che gli interessi.

Art. 61

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Prevista l'estensione fino al 30 aprile 2020 della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, indipendentemente dal volume di ricavi dell'esercizio precedente.

Inoltre, è prevista la sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza a marzo 2020.

I soggetti di interesse rientranti nella disciplina sono:

- le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dalla norma.

La nuova scadenza, per i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi è il 31 maggio 2020 nei seguenti modi:

- in un'unica soluzione;
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

La disposizione prevede:

1. la sospensione, per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei soli adempimenti tributari, (non inclusi i versamenti e l'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale

regionale e comunale), per il periodo compreso l' 8 marzo ed il 31 maggio 2020 con obbligo di effettuazione degli importi non versati entro il 30 giugno 2020.

2. la sospensione, esclusivamente per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, dei versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi a:
 - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
 - addizionale regionale e comunale;
 - IVA (Tale sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);
 - i contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi di cui sopra saranno effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 nei seguenti modi:

- in un'unica soluzione;
 - fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
3. l'opzione, esclusivamente in capo ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi inferiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, di non assoggettamento di ritenute a titolo d'imposta e/o a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta/committente, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 marzo 2020. Tale possibilità può essere esercitata dal soggetto avente diritto tramite rilascio di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta. Gli stessi soggetti che hanno beneficiato della suddetta opzione saranno tenuti al versamento dell'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto nelle modalità descritte al punto 2.
 4. la conferma, che rimangono invariate le disposizioni per i soggetti nella c.d. "zona rossa" (sospensione sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il

31 marzo 2020, non applicazione delle ritenute alla fonte, effettuazione in unica soluzione degli adempimenti e i versamenti sospesi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Art. 63

Premio ai lavoratori dipendenti

Prevista l'erogazione di un bonus di € 100 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati:

- con un reddito complessivo non superiore a € 40.000;
- per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo eroga, già nella retribuzione relativa al mese di aprile, se possibile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. Tale bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione

Art. 64

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro

Introdotta un credito d'imposta per il 2020 a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di € 20.000,00. Non è specificato se il credito possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione ovvero può essere richiesto a rimborso (le disposizioni applicative sono emanate con un Decreto del MISE).

Art. 65

Credito d'imposta sul canone di locazione per botteghe e negozi

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta del 60%, da utilizzare esclusivamente in compensazione, dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, qualora non sospese in quanto in esse si esercitano il commercio di generi alimentari o di beni di prima necessità o servizi alla persona ritenuti essenziali.

Art. 66

Detrazioni per Enti non commerciali e Deduzioni in deroga al "principio d'inerenza" per le erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione pari al 30% di importo non superiore a € 30.000,00.

Se, invece, le suddette erogazioni sono effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, sono deducibili dal reddito d'impresa e ai fini IRAP (nell'esercizio in cui avviene il versamento) e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Art. 67

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

In relazione alle istanze di interpello, qualora siano presentate durante il periodo di sospensione i termini per la risposta per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Infine, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi 31 dicembre 2022).

Art. 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

Prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l' 8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da:

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi che gli enti locali;

La disposizione precisa che i versamenti suddetti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Infine, viene previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine dei versamenti del 28 febbraio, relativi alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio»

Art. 69

Proroga versamenti nel settore dei giochi

Prevista la proroga della scadenza fissata dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020 per il versamento del PREU e del canone concessorio, con la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute (la prima rata deve essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo del mese, considerando che l'ultima rata deve essere versata entro il 18 dicembre 2020).

Viene inoltre stabilito che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività collegati all'emergenza sanitaria.

Infine, è prevista la proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per:

- l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento (da 31 dicembre 2020 a 30 giugno 2021);
- l'entrata in vigore del Registro Unico del gioco;
- l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Sono inoltre prorogati di 6 mesi i termini relativi a:

- Gare relative a Scommesse e Bingo;
- Sostituzione degli apparecchi di gioco;

Art. 71

Menzione per rinuncia alle sospensioni

Sono previste, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, forme di menzione per i contribuenti che effettuino i versamenti, non avvalendosi quindi di una o più sospensioni dei versamenti previste ai fini fiscali e previdenziali, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 94

Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

Si prevede un regime straordinario che, per il 2020, concede il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, derogando di fatto il principio precedente del limite del 75 % dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall'anno in corso.

Viene, inoltre, modifica la disciplina del c.d. "tax credit per le edicole".

In particolare, si dispone per il 2020:

- l'incremento da 2mila a 4mila euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione di: spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Art. 102

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

E' consentito alle società, anche cooperative e alle mutue assicuratrici di convocare l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio entro un termine più ampio rispetto a quello stabilito dal codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) fissando tale termine a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (considerando che il 2020 è un anno bisestile la scadenza è fissata al 28 giugno 2020). Questo termine comporta, di conseguenza, la proroga della scadenza

per la nomina del revisore o dell'organo di controllo, come previsto dal nuovo codice della crisi d'impresa.

È altresì concessa la possibilità ai suddetti soggetti di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, la partecipazione e l'intervento all'assemblea e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

§§§§§§§

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Quadro di sintesi dei provvedimenti
in materia di lavoro privato e sostegno al reddito
(DL 18/2020)

Riferimento normativo		Disciplina
Art. 19 Sostegno al reddito de-burocratizzato	CIGO COVID-19	<p>I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alla CIGO, con causale COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane (retroattivamente dal 23.2. 2020 sino al 31.8.2020).</p> <p>Sono dispensati dallo svolgimento della procedura amministrativa (art. 15 d.lgs. 148/15). La procedura di informazione e consultazione sindacale, di esame congiunto (richiamo all'art. 14 d.lgs. 148/15) deve svolgersi entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. Tale procedura sindacale si svolge telematicamente.</p> <p>Il termine fissato per la presentazione della domanda coincide con la fine del quarto mese successivo all'inizio del periodo di sospensione/riduzione.</p> <p>Tali periodi di CIGO non sono conteggiati ai fini delle durate. I lavoratori debbono risultare alle dipendenze del datore di lavoro già dal 23.2.2020</p>
	Assegno ordinario FIS – COVID-19	<p>I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alle prestazioni FIS, con causale COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane (retroattivamente dal 23.2. 2020 sino al 31.8.2020).</p> <p>Sono dispensati dallo svolgimento della procedura amministrativa (art. 30, co. 2, d.lgs. 148/15). La (eventuale) procedura di informazione e consultazione sindacale, di esame congiunto deve svolgersi entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. Tale procedura sindacale si svolge telematicamente.</p> <p>Il tetto aziendale di cui all'art. 29, co. 4 non è applicabile (“dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso”). Il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda non applicabile.</p> <p>L'assegno ordinario del FIS può essere erogato anche datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori.</p>

		<p>C'è un termine per la presentazione della domanda (entro la fine del quarto mese successivo all'inizio del periodo di sospensione/riduzione).</p> <p>Tali periodi di FIS non sono conteggiati ai fini delle durate.</p> <p>I lavoratori debbono risultare alle dipendenze del datore di lavoro già dal 23.2.2020</p> <p>L'INPS accoglie le domande nei limiti delle risorse</p>
--	--	--

Art. 20 CIGO post CIGS	CIGO COVID-19 post CIGS	<p>I datori di lavoro che abbiano in corso una CIGS possono chiedere la CIGO con causale COVID-19, cui all'art. 18.</p> <p>Tale CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso. La CIGO può riguardare anche i lavoratori già in CIGS.</p> <p>I periodi di trattamento di CIGO non sono conteggiati nella durata massima (art. 4, d.lgs. 148/15 - 24 mesi nel quinquennio mobile e art. 12, d.lgs. 148/15 - 13 settimane continuative).</p> <p>Non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5, d.lgs. 148/15</p> <p>La procedura sindacale può non essere svolta.</p> <p>L'INPS accoglie le domande nei limiti delle risorse</p>
Art. 21 FIS Assegno Ordinario post FIS Assegno di Solidarietà	FIS AO post FIS AS	<p>I datori di lavoro che abbiano in corso una solidarietà con assegno FIS possono chiedere al FIS l'assegno ordinario con causale COVID-19, cui all'art. 18.</p> <p>Tale assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso. La l'assegno ordinario può riguardare anche i lavoratori già in assegno di solidarietà.</p> <p>I periodi di trattamento di CIGO non sono conteggiati nella durata massima (art. 4, d.lgs. 148/15 - 24 mesi nel quinquennio mobile e art. 29, co. 3, d.lgs. 148/15 - 26 settimane nel biennio mobile).</p> <p>Non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5, d.lgs. 148/15</p> <p>L'INPS accoglie le domande nei limiti delle risorse</p>
Art. 22 CIG in deroga speciale	CIGD	<p>I datori di lavoro, che non possono accedere a CIGO, CIGS e FIS nonché a CIGO COVID-19 e FIS COVID-19, possono fare domanda di CIGD (cassa in deroga).</p> <p>I datori di lavoro con più di 5 lavoratori alle dipendenze stipulano un accordo, negoziabile anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative, depositato domanda di CIGD.</p> <p>Il trattamento di CIGD non supera il periodo di 9 settimane.</p> <p>Viene definita una contribuzione figurativa.</p> <p>Alla domanda del datore di lavoro segue il decreto regionale di approvazione. L'INPS eroga direttamente la prestazione.</p> <p>Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il Fondo di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige erogherà e gestirà tali prestazioni.</p>

		Mediante DM verranno ripartite le risorse economiche (stabilite in un limite massimo di 3.292,2 milioni per il 2020)
--	--	--

<p>Art. 23 Congedo e indennità o bonus baby-sitting per i lavoratori dipendenti e autonomi</p>	<p>Congedo speciale o bonus baby-sitting genitori COVID-19</p>	<p>A decorrere dal 5 marzo 2020, ai lavoratori genitori dipendenti del settore privato nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuto il diritto a fruire, in modo continuativo o frazionato, di uno specifico congedo non superiore a quindici giorni.</p> <p>A fronte di tale congedo ai lavoratori è riconosciuto il seguente indennizzo (i) 50 per cento della retribuzione per i lavoratori dipendenti; (ii) 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità: per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS; (iii) al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.</p> <p>Forme di congedo parentale già godute in detto periodo dai lavoratori dipendenti sono automaticamente convertite.</p> <p>Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.</p> <p>Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p> <p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.</p> <p>In alternativa rispetto al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo successivo al 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS</p> <p>INPS definirà le modalità operative per l'accesso alle prestazioni. Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziare.</p>
--	--	--

<p>Art. 24 Estensione permessi giornalieri ex l. 104</p>	<p>Estensione permessi giornalieri ex l. 104</p>	<p>Per i mesi di marzo e aprile 2020, le tre giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa stabilite dall'art. 33, co. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità sono innalzate a quindici (le 3 originarie più 12 stabilite dal decreto legge). Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziare.</p>
<p>Art. 26 Trattamento economico per i periodi di cd. quarantena</p>	<p>Sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria</p>	<p>I periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i lavoratori con disabilità o altra grave ragione medica certificata il periodo di assenza prescritto dalle autorità sanitarie per evitare il rischio di contagio è riconosciuto il trattamento economico stabilito per il ricovero ospedaliero. Gli oneri a carico dell'istituto previdenziale e del datore di lavoro (integrazione dell'indennità) sono a carico dello Stato nei limiti delle risorse stanziare. Sono stabilite indicazioni per i medici sulle modalità di redazione dei certificati di malattia riferiti ai casi suddetti. Sono in ogni caso considerati validi i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge anche in assenza dei requisiti prescritti.</p>
<p>Art. 27 Indennità professionisti e collaboratori coordinati e continuativi</p>	<p>Professionisti e co.co.co.</p>	<p>Ai liberi professionisti titolari di partita (alla data del 23 febbraio 2020) e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziare.</p>
<p>Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni</p>	<p>Lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni Ago</p>	<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p>

speciali dell'Ago		Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziato.
Art. 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto legge, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziato.
Art. 31 Incumulabilità tra indennità	Incumulabilità	Sono incumulabili le indennità sopra descritte (indennità professionisti e collaboratori coordinati e continuativi); (indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago); (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali); (indennità lavoratori del settore agricolo) e (indennità lavoratori dello spettacolo), non sono tra esse cumulabili. Tali indennità non sono erogabili ai percettori del reddito di cittadinanza.
Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL	Proroga NASpI e DIS-COLL e di incentivo all'autoimprenditorialità	Sono ampliati di 60 giorni (da sessantotto a centoventotto giorni) i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020; per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Art. 34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale	Termini prorogati - prestazioni INPS e INAIL	A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 36	De-burocratizzazione	Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in deroga alla normativa vigente, possono: (i) acquisire, in deroga

Disposizioni in materia di patronati	attività dei patronati	all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale; (ii) approntare, in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, assicurare l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza; (iii) comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero, entro il 30 giugno 2020.
Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo	Lavoro nello spettacolo	Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro
Art. 39 Diritto di precedenza lavoro agile	Lavoro agile	Fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori disabili ex l. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ex l. 104 hanno diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, salvo le ipotesi in cui tale modalità sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile
Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità	Sospensione obblighi condizionalità	Sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (i) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14

		settembre 2015, n. 148, (ii) gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; (iii) i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15.
Art. 41 Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps	Commissariamento fondi di solidarietà bilaterale	E' sospesa l'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps. I Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi e, esercitando i poteri riservati al Comitato amministratore, provvedono all'erogazione delle prestazioni.
Art. 42 Disposizioni INAIL	INAIL sospensione termini e prestazioni agli infettati in occasione di lavoro	Con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dall'Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma regola la alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro (che, al pari della contrazione di altre malattie infettive e parassitarie, è a carico dell'INAIL). Le prestazioni INAIL si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	Per la sicurezza nei luoghi di lavoro – contributo INAIL per acquisto dispositivi	L'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'INAIL è inoltre autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di 100 lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di medico ed è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri in regime di lavoro autonomo.
Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei	In favore di lavoratori – reddito speciale ultima istanza	Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casce professionali) che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell'emergenza è istituito un Fondo

lavoratori danneggiati dal virus COVID-19		denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.
Art. 45 Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico		Le autorizzazioni tecniche per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico.
Art. 46 Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti	Licenziamento collettivo e licenziamento per gmo - divieti	Con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto legge e per i successivi 60 giorni è preclusa al datore di lavoro la facoltà di avviare procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti se avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto legge e per i successivi 60 giorni il datore di lavoro non si può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Art. 63 Premialità per i lavoratori	Premio per il mese di marzo 2020	I lavoratori con un reddito non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non è considerato parte del reddito, sino a 100 euro al mese. Tale premio è proporzionato ai giorni di lavoro svolti (in presenza fisica) nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio viene erogato dal mese di aprile e non oltre le operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro, sostituto di imposta, compenserà il premio secondo il regime di cui all’art. 17, d.lgs. 241/1997.

SSSSSSSS

MISURE SUL CREDITO

ART. 49

Fondo centrale di garanzia per le PMI

La disciplina è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso ai credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

Ai fine di assicurare una immediata applicazione delle predette misure, si è fatto riferimento a uno strumento - il Fondo di garanzia per le PMI - attivo e conosciuto su tutto il territorio nazionale per il quale è stato previsto l'accesso gratuito.

L'ammissibilità alla garanzia del Fondo di finanziamenti è prevista:

- a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito;
- per il prolungamento automatico delle garanzie per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate;
- per nuovi finanziamenti a 18 mesi, per i cui soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e senza valutazione.

E' prevista la sospensione della verifica del modulo "andamentale" ai fini dell'ammissione giustificato dall'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito imprese che registrano tensioni col sistema bancario in conseguenza della crisi (che potrebbero anche avere posizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti", ma con esplicita esclusione di "sofferenze" e inadempimenti probabili"). E' estesa, altresì, anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

La disciplina estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del D.M. 14 novembre 2017) e che gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficino gratuitamente, nella misura massima dell'80% del finanziamento e, in fattispecie circoscritte, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari volti alla

concessione di operazioni di microcredito, elevando contestualmente da 25 a 40 mila euro la soglia massima dei finanziamenti concedibili.

Si prevede, infine, che le disposizioni previste, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'art. 17, c. 2, del d. lgs. n. 102/04, in favore delle imprese agricole e della pesca.

ART. 50

Modifiche alla disciplina del FIR

Si modifica la disciplina indicata all'art 1, c. 496 e 497, della l. n. 145/18, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, prima che, con successiva apposita deliberazione, venga definito il piano di riparto per il pagamento a saldo, che potrà essere predisposto solo a seguito del completamento dell'esame di tutte le domande di indennizzo presentate.

Si proroga al 18 giugno 2020 (in precedenza la scadenza era fissata al 18 aprile), in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, la data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.

ART. 51

Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei Confidi di cui all'art. 112 del TUB

La norma è volta a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai Confidi, di cui all'art.112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei Confidi iscritti al relativo elenco.

A tale scopo la disposizione consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

La norma interviene, inoltre, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo ed è volta ad esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del d. lgs. n. 385/93 è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica.

ART. 52

Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (direttiva “Solvibilità II”)

La norma modifica la disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio delle assicurazioni, dettata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, in particolare, **si prevede di abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base**, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. L'aggiustamento per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel profilo di rischio, malgrado la volatilità dei bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.

ART. 53

Misure per il credito all'esportazione

La norma è volta ad accelerare le procedure per il rilascio della garanzia dello Stato su operazioni in settori interessati dall'emergenza sanitaria, deliberate da SACE Spa, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. In particolare, la garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del DPCM 14 novembre 2014.

ART. 54

Attuazione del fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "fondo Gasparrini"

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della l. n. 244/07, consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

In relazione all'emergenza COVID - 19, si è esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di:

- lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 56

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19

La disposizione consiste in una moratoria finanziaria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

La finalità della moratoria è quella di evitare che un forte calo della domanda, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. Possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o ad altro intermediario finanziario creditore, solo imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese (gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore ed eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente);
- il pagamento delle rate di mutui, prestiti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

ART. 57

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Si prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, ed è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

ART. 58

Sospensione dei termini di rimborso per il Fondo 394/81

Si prevede che può essere predisposta una sospensione fino al 31 dicembre 2020, con riguardo ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 251/81 (convertito nella l. n. 394/81), del pagamento delle quote capitali ed interessi delle rate in corso di scadenza al 2020, con conseguente traslazione del piano d'ammortamento per un periodo corrispondente. Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare.

Art. 59

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisto, da parte delle Regioni, di beni inerenti la gestione dell'emergenza Covid-19

La disposizione prevede che, per il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa sia autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

SSSSSSS

MISURE DI CARATTERE SETTORIALE

Art. 6

Requisizioni in uso o in proprietà di immobili alberghieri

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse all'emergenza, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all'apprensione dell'immobile, il Prefetto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza.

Art. 88.

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Come è noto, l'art. 28 del D.L. n. 9/2020 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici) prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, **ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:**

- dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

I soggetti elencati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'art. 41 del citato d. lgs. n. 79/11, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Le disposizioni appena descritte, si applicano altresì anche ai contratti di soggiorno (dunque ai contratti "singoli" stipulati con alberghi e strutture ricettive, fuori da un pacchetto di viaggio), in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher.

A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre poi la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 89.

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

E' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle

risorse e comunque non superiore al 50% del costo di ciascun dispositivo installato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

ART. 113

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini relativi a:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione da parte dei produttori alle CCIAA della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate al Centro di Coordinamento, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120